



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SEGNI "VIA MARCONI, 15"



Piazza Risorgimento, 27 – 00037 SEGNI tel./fax 06/9768153 - 06/9766199
@: rmic8az00t@istruzione.it web: <http://www.comprensivosegni.edu.it>
C.F. 95017640582 Cod.Mecc RMIC8AZ00T Distretto 38

Comunicazione n. 55

Segni, 14/10/2020

Ai docenti

Ai genitori

Al personale ATA

Oggetto: rientro a scuola dopo assenze per motivi di salute – uso di materiale scolastico e custodia dei cappotti o altri capi di abbigliamento.

Come indicato nella nota congiunta della Regione Lazio e dell'USR Lazio n. 29319 del 06/10/2020, "in caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di giorni previsti (uguale a 3 giorni o meno di 3 giorni per la Scuola dell'Infanzia e uguale a 5 giorni o meno di 5 giorni per la Scuola Primaria e Secondaria) la scuola può richiedere al genitore una autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute".

Si invitano pertanto i genitori a compilare e a consegnare ai docenti della classe/sezione frequentata dai propri figli l'autodichiarazione disponibile sul sito della scuola e in ogni plesso scolastico, nei casi di assenza per motivi di salute sopra indicati.

Per le assenze superiori a 3 giorni per la Scuola dell'Infanzia (dal quarto giorno in poi) e superiori a 5 giorni per la Scuola Primaria e Secondaria (dal sesto giorno in poi) è necessario attenersi alle indicazioni emanate dalla Regione Lazio con la nota 789903 del 14/09/2020 e contenute nella comunicazione n. 22 del 17/09/2020, che si riportano:

"In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 e con le indicazioni operative del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica."

"Per gli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di secondo grado, la riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 "disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" (art. 68), in quanto gli stessi certificati sono richiesti da "misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".

Per le patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come integrato e modificato dal DPCM del 7 settembre 2020."

"In entrambi i casi sopracitati le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola/servizio educativo che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione."

"Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il SISP attesta l'avvenuta guarigione microbiologica sulla base dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal Ministero della salute, comunicandola al PLS/MMG che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro in comunità."

Si riassumono tutte le indicazioni precedenti:

Assenze per malattia diversa da COVID-19:

- Scuola Infanzia: autocertificazione per assenze pari o inferiori a n. 3 giorni;
- Scuola Infanzia: certificato medico per assenze superiori a n. 3 giorni;
- Scuola Primaria e Secondaria: autocertificazione per assenze pari o inferiori a n. 5 giorni;
- Scuola Primaria e Secondaria: certificato medico per assenze superiori a n. 5 giorni.

Assenze per motivi NON di salute superiori a 3 o 5 giorni (a seconda dell'ordine di scuola): non è necessario il certificato medico ma l'assenza va preventivamente comunicata.

Assenze per casi di COVID-19:

procedura specifica con riammissione tramite certificato medico.

Relativamente all'uso del materiale scolastico e alle modalità di custodia a scuola dei cappotti o altri capi di abbigliamento si riporta quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione, su indicazione del CTS, alla pagina <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html> .

Si possono lasciare i libri a scuola?

Sì, i libri si possono lasciare a scuola. Il materiale didattico può infatti essere maneggiato tranquillamente, anche senza l'uso di guanti, e non serve trattarlo con spray (o gel) idroalcolico.

Non ci sono rischi riferibili a questo tipo materiale, libri compresi. Lo ha confermato il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Istruzione. Il CTS ha ribadito che è sufficiente per maneggiare libri, penne, astucci, fogli, album, il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.

Il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l'utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l'uso di guanti.

Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.

Si possono portare i cappotti in classe o ci sono particolari regole da rispettare?

Non sono previste particolari limitazioni per l'introduzione dei cappotti in classe.

Il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso sul tema rispondendo ad un quesito del Ministero dell'Istruzione, specificando che il rispetto delle buone prassi generalmente previste per il contenimento del virus (l'igiene

delle mani, l'uso della mascherina, l'igiene ambientale), nonché il rispetto delle indicazioni specifiche per il settore scolastico (sanificazione periodica delle suppellettili e degli arredi, uso della mascherina, costante areazione dei locali e igiene delle mani degli alunni e del personale nel corso della giornata di attività) consentono già di limitare la diffusione del virus, riducendo la probabilità di contaminazione degli indumenti e di eventuale trasmissione del contagio per il tramite degli indumenti medesimi.

Il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene pertanto necessario introdurre ulteriori regole di comportamento relative alla gestione degli indumenti per prevenire la trasmissione del virus.

Da quanto esposto sopra si evince che:

- non c'è divieto nello scambio di materiali, l'importante è rispettare le previste misure di igienizzazione delle mani con l'eventuale uso della mascherina, se necessario in base alla distanza tra le persone;

- non è necessario adottare particolari misure per la custodia e le operazioni relative all'indossare o togliere i cappotti o altri capi di abbigliamento; anche in questo caso è importante l'igienizzazione delle mani e l'eventuale uso della mascherina; ciò significa anche che il personale docente e ATA, in caso di necessità, può aiutare gli alunni nell'indossare e/o togliere i capi di abbigliamento.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si invita il personale docente e ATA e i genitori ad attenersi a quanto indicato e si confida nella massima collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Luigi Brandi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993